



COMPRESORIO ALPINO CN5
VALLI GESSO, VERMENAGNA e PESIO

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO COMPRESORIO ALPINO CN5

“VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO”

Stagione venatoria 2018/2019

adeguato al calendario venatorio regionale 2018 (D.G.R. n. 26-7214 del 13/07/2018)

Art. 1) L'attività venatoria nel Comprensorio Alpino CN5 “Valli Gesso, Vermenagna e Pesio” è consentita secondo le normative previste dalla L. 157/92 e dalle disposizioni in essere della Regione Piemonte.

Il Comitato di Gestione del C.A.CN5 in riferimento all'art. 8 - lett. u) – dello Statuto ha predisposto il presente Regolamento per il prelievo venatorio che prevede e tratta

- Censimenti (**art. 2**);
- Partecipazioni degli associati ad altre attività del comprensorio (**art. 3**);
- Specie cacciabili, periodi e orario di caccia nel C.A.CN5 (**art. 4**);
- Carniere giornaliero e stagionale nel C.A.CN5 (**art. 5**);
- Costi di partecipazione/abbattimento (**art. 6-7**);
- Centro di controllo (**art. 8**);
- Tagliandi d'uscita e dislocazione cassette (**art. 9**);
- Contrassegni (**art. 10**);
- Schede riepilogativa e d'avvistamento (**art. 11**);
- Divieti (**art. 12**);
- Tesserini venatori regionali e altra documentazione (**art. 13**);
- Comunicazioni agli associati (**art. 14**);
- Cacciatori temporanei (**art. 15**);
- Norme di sicurezza (**art. 16**);
- Mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria (**art. 17**);
- Normative specifiche per la caccia di selezione ungulati (**da art. 18 a art. 34**); tipica fauna alpina minore (**da art. 35 a art. 38**); cinghiale (**da art. 39 a art. 43**); specie migratorie (**art. 44**); Aree a Caccia Specifica (**da art. 45 a art. 51**);
- Addestramento cani (**art. 52**);
- Aree contigue ad aree protette (**art. 53**);
- ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) (**art. 54**);
- Regolamento rimborso quote (**art. 55**);
- Norme finali (**art. 56-57**);

CENSIMENTI

Art. 2) Il Comitato di Gestione predispone ed organizza annualmente attività di censimento per specie cacciabili e non (qualora se ne ravvisi la necessità).

Gli associati sono tenuti a comunicare la propria disponibilità alla segreteria per la partecipazione a tutte le tipologie di censimento, ad esclusione dei censimenti in battuta per il capriolo, mediante consegna delle schede di partecipazione previste dal Comprensorio entro i termini seguenti: 21 aprile per il censimento primaverile di tipica fauna alpina minore e per il censimento camoscio; 14 luglio per la partecipazione ai censimenti estivi con cani da ferma sulla tipica fauna alpina minore.

La partecipazione ai censimenti in battuta al capriolo verrà certificata mediante l'apposizione di timbri, da parte di personale incaricato del Comprensorio, su apposito rendiconto personale al momento della riconsegna della scheda alla fine di ogni battuta. Il rendiconto deve essere richiesto dagli associati al momento della prima partecipazione al personale incaricato del Comprensorio.

La partecipazione ad eventuali ulteriori censimenti inerenti qualunque specie, qualora previsti dal Comprensorio, comporteranno l'assegnazione di due punti da usufruire per le relative graduatorie.

Per le specie di ungulati oggetto di caccia di selezione e per le specie di tipica fauna alpina cacciabili nel Comprensorio viene comunicato entro marzo di ogni anno il calendario delle uscite e le modalità d'effettuazione.

Per i censimenti estivi con cani da ferma, il Comitato di Gestione, tramite incaricati, si riserva la facoltà di verificare preventivamente l'idoneità dei cani impiegati e/o di escludere cani e conduttori non confacenti alle necessarie esigenze, l'assegnazione delle zone e la formazione delle squadre. L'associato può partecipare ai censimenti estivi anche con cani di conduttori suoi conoscenti, non associati al C.A.CN5, fermo restando quanto previsto al comma precedente. Parimenti il Comprensorio può avvalersi di unità cinofile anche con persone non associate.

In generale, la partecipazione ai censimenti costituirà comunque titolo di prelazione a parità di punteggio in qualunque graduatoria.

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL COMPRESORIO

Art. 3) Il Comprensorio svolge varie altre attività che prevedono l'opera coadiuvante degli associati: catture e/o immissioni o recuperi faunistici, lavori di ripristino ambientale, piani di contenimento, lavori di gestione faunistica, organizzazioni di corsi o di attività didattiche, accompagnamento cacciatori temporanei, etc..

Gli associati sono invitati a fornire la propria disponibilità alla segreteria entro il **31 maggio di ogni anno** per una rotazione delle partecipazioni che comporteranno l'assegnazione di minimo quattro punti ogni mezza giornata/uscita per le graduatorie dei regolamenti del C.A.. Il termine di cui sopra non è operante per gli accompagnatori dei cacciatori temporanei.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI ED ORARIO DI CACCIA NEL C.A.CN5

Art. 4)

Specie	Inizio periodo	Fine periodo	Note/Rimandi
Capriolo MM (I-III)	01/09/2018	15/11/2018	<i>Piano abbattimento selettivo</i> vedi da art. 18
Capriolo FF (I-III)/classe 0	15/09/2018	15/12/2018	<i>Piano abbattimento selettivo</i> vedi da art. 18
Camoscio MM (II-III)/FF (II-III)/classe I/classe 0	15/09/2018	15/12/2018	<i>Piano abbattimento selettivo</i> vedi da art. 18
Fagiano di monte, coturnice	03/10/2018	28/11/2018	<i>Piano abbattimento</i> vedi da art. 35
Cinghiale	22/09/2018	19/12/2018	vedi da art. 39
Volpe	03/10/2018	31/01/2018	<i>Piano abbattimento</i> vedi N.B.1
Lepre comune, minilepre, coniglio selvatico	22/09/2018	09/12/2018	
Fagiano	22/09/2018	28/11/2018	
Starna	03/10/2018	28/11/2018	<i>Piano abbattimento</i> vedi N.B.1
Quaglia, tortora	03/10/2018	31/10/2018	
Germano reale, gallinella d'acqua, alzavola	03/10/2018	20/11/2018	vedi N.B.2
Beccaccia, beccaccino	03/10/2018	31/12/2018	
Colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia	03/10/2018	31/01/2019	vedi N.B.2
Tordo bottaccio, tordo sassello, cesena	03/10/2018	10/01/2019	vedi N.B.2

N.B.1: Gli abbattimenti di starna e volpe devono essere comunicati (telefono, mail, fax, verbalmente) al Comprensorio con sollecitudine e comunque entro tre giorni.

N.B.2: In gennaio la caccia è consentita esclusivamente d'appostamento temporaneo, ad eccezione della volpe e comunque sempre con divieto di caccia su terreno innevato.

I giorni consentiti per la caccia nel Comprensorio Alpino CN5 sono:

- mercoledì e domenica per la caccia programmata con sostituzione della domenica con il sabato nel mese di settembre;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alle specie migratorie;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alla sola specie cinghiale con sostituzione della domenica con il sabato nel mese di settembre;
- giovedì e sabato per la caccia di selezione ungulati per gli associati; mercoledì e domenica sempre per gli associati nelle A.C.S. limitatamente all'apertura del centro di controllo in tali giornate alla tipica fauna alpina minore;
- mercoledì, giovedì, sabato, domenica e lunedì per la caccia dei "temporanei" agli ungulati;

Resta fermo un massimo di tre giornate settimanali cumulative tra le varie forme di caccia.

Si rimanda all'art. 9) per l'obbligo di imbucare tagliandi d'uscita per determinate tipologie di caccia.

Ora d'inizio e termine della giornata venatoria

Per l'inizio ed il termine della giornata venatoria si rimanda all'orario riportato sulla seconda pagina interna del tesserino regionale come da specifica del calendario venatorio regionale.

CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE NEL C.A.CN5

Art. 5) Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, un solo capo per la specie fagiano di monte, un solo capo per la specie coturnice e in deroga cinque capi per la specie cinghiale e 20 capi per la specie minilepre;
- coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: dieci capi giornalieri per specie, in deroga a quanto sopra;
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie;
- ungulati oggetto di caccia di selezione: due capi giornalieri, previo ovvie assegnazioni nominali, in relazione alle *Norme specifiche per la caccia di selezione agli ungulati*

Durante l'intera stagione venatoria un cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: venticinque capi annuali;
- coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo;
- lepre comune: cinque capi annuali;
- starna: cinque capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo;
- fagiano: trenta capi annuali;
- minilepre: settanta capi annuali;
- coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie;
- ungulati oggetto di caccia di selezione (camoscio, capriolo): 12 capi annuali.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie cacciabili non comprese tra quelle sopra elencate non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE/ABBATTIMENTO

Art. 6) Cacciatori associati

Quota associativa stagione venatoria 2017/2018	€ 160,00		
Quota cacciatore stagionale	€ 250,00		
Quota partecipazione caccia cinghiale	€ 35,00		
Quota partecipazione caccia tipica fauna alpina minore	€ 70,00		
SELEZIONE CAPRIOLO	Classe 0: € 50,00	FF(I-III): € 70,00	MM(I-III): € 100,00
	Trofeo, considerando unicamente la misura della stanga più lunga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 10,00 da 24 cm € 20,00		
SELEZIONE CAMOSCIO	classe 0: € 70,00	classe I: € 110,00	FF(II-III): € 140,00 MM(II-III): € 180,00
	trofeo MM (II-III) da 101 a 105,99 punti: € 10,00 - da 106 a 110,99 punti € 20,00 - oltre 111 punti € 30,00 trofeo FF (II-III) da 96 a 100,99 punti € 10,00 - da 101 a 105,99 punti € 20,00 - oltre 106 punti € 30,00		

N.B.: Per i casi di assegnazioni o riassegnazioni anche plurime per la caccia di selezione ungulati si rimanda a norme specifiche da art. 18)

Art. 7) Cacciatori temporanei

Quota giornaliera capriolo (selezione)	€ 60,00		
Quota giornaliera camoscio (selezione)	€ 100,00		
Quota giornaliera cinghiale (programmata)	€ 25,00		
CAPRIOLO (abbattimento)	Classe 0: € 50,00	FF(I-III): € 80,00	MM(I-III): € 110,00
	trofeo, considerando unicamente la lunghezza della stanga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 20,00 da 24 cm € 40,00		
CAMOSCIO (abbattimento)	classe 0: € 200,00	classe I: € 400,00	FF(II-III): € 600,00 MM(II-III): € 800,00
	trofeo MM(II-III) da 100 a 104,99 punti € 100,00 - da 105 a 109,99 punti € 150,00 - oltre 110 punti € 200,00 trofeo FF(II-III) da 95 a 99,99 punti € 100,00 - da 100 a 104,99 punti € 150,00 - oltre 105 punti € 200,00		
CAPRIOLO (ferimento)	classe 0: € 38,00	FF(I-III): € 60,00	MM(I-III): € 83,00
CAMOSCIO (ferimento)	classe 0: € 150,00	classe I: € 300,00	FF(II-III): € 450,00 MM(II-III): € 600,00.

N.B.: Ai cacciatori temporanei per la selezione capriolo verrà richiesta una caparra di € 100,00 e per il camoscio di € 200,00, già comprensiva della quota giornaliera, che verrà conguagliata o rimborsata a capo abbattuto o meno: tale caparra verrà trattenuta integralmente in caso di capo assegnato e non ritirato.

N.B.: Per i casi di assegnazioni plurime si rimanda a norme specifiche da art. 15)

CENTRO DI CONTROLLO

Art. 8) Per le specie capriolo, camoscio, fagiano di monte e coturnice il cacciatore ha l'obbligo di presentare i capi abbattuti, per gli opportuni accertamenti biometrico-sanitari, al centro di controllo sito presso la sede del Comprensorio a Borgo San Dalmazzo, in Via don Minzoni 18.

Il centro di controllo avrà il seguente orario:

- mercoledì e domenica (tipica fauna alpina minore): dalle 15 alle 20,30;
- lunedì, mercoledì e domenica (associati in A.C.S. e temporanei) dalle 15 alle 20,30;
- giovedì e sabato (caccia di selezione ungulati): settembre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21,30; ottobre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20,30; novembre-dicembre dalle 12 alle 15 dalle 18 alle 20.

L'addetto al centro di controllo non è tenuto in modo alcuno a prolungare la propria permanenza oltre all'orario di cui sopra. Pertanto è il cacciatore che deve fare le opportune valutazioni prima del tiro in modo da poter arrivare inderogabilmente al centro di controllo prima della chiusura.

Gli ungulati devono essere portati al centro eviscerati fermo restando il prelievo di eventuali campionature di organi e/o tessuti, qualora comunicati dal Comprensorio con relativo dettaglio. In caso contrario non sarà considerata effettuata la presentazione del capo stesso con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti (sanzioni pecuniarie e mancata concessione di punteggi, ove previsti).

Non solo per motivi di privacy, i cacciatori dovranno presenziare singolarmente nell'ufficio dell'addetto al centro di controllo durante la compilazione dei verbali d'abbattimento.

TAGLIANDI D'USCITA E DISLOCAZIONE CASSETTE

Art. 9) Per la caccia di selezione ungulati, caccia alla tipica fauna alpina minore e per la caccia alle specie migratorie (nella giornata del lunedì), le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio (selezione ungulati), anche su apposito blocchetto di tagliandi madre/figlia (fornito dal Comprensorio) che dovranno essere compilati dal cacciatore indicando *in stampatello* tutti i dati ivi richiesti.

La compilazione dei tagliandi d'uscita dovrà essere tassativamente effettuata come da fac-simile consegnato dal Comprensorio all'atto del ritiro del tesserino.

La parte del tagliando da imbucare dovrà essere riposta nella giornata di caccia prima di iniziare l'attività venatoria in cassetta presente a valle della propria zona di caccia, conservando durante l'uscita l'altra parte del tagliando.

Dovrà essere ripetuta l'operazione qualora si cambi la zona di caccia.

Eventuali infrazioni a quanto sopra verranno sanzionate in base alle normative di legge.

La dislocazione territoriale delle cassette sarà la seguente e potrà essere integrata durante la stagione venatoria.

Valle Pesio

Pianfei: Cappella San Sebastiano situata sul palo della segnaletica stradale a ridosso della cappella.

Chiusa di Pesio: Località Cimitero: alla base del grosso cartellone;

Frazione San Bartolomeo di fronte all'albergo "Locanda Alpina" su palo indicazione "POSTA".

Peveragno: palo della luce davanti alla posta;

Frazione Pradeboni sul palo della luce di fianco alla pensilina del bus.

Valle Colla

Boves: all'inizio di Corso Bisalta su palo lampione davanti a Chiesa Vecchia;

Frazione Rivoira: angolo parco giochi, di fronte alla chiesa.

Valle Vermentagna

Limone Piemonte: Piazzale Nord – all'ingresso di Limone Piemonte;

Bivio per Limonetto.

Vernante: sul palo di legno a ridosso della destra del semaforo per Palanfrè;

Robilante: palo insegna distributore carburante IP.

Su piazzale sterrato nei pressi del ponte Sibelco su palo in legno

Valle Gesso

Borgo San Dalmazzo: presso ufficio C.A.;

Rocavione: Frazione Brignola: piazzale vicino al bar sul lampione

Valdieri: presso l'hotel-pizzeria "Tu ed io", poco prima del bivio per Entracque;

Frazione Andonno: sul palo in legno del ponte per Roaschia;

Entracque: davanti al distributore "Centro Calor" su palo in cemento vicino a cabina telefonica;

Eventuali ulteriori o variazioni delle dislocazioni verranno comunicate prima dell'inizio dell'attività venatoria.

CONTRASSEGNI

Art. 10) La caccia di selezione agli ungulati e alla tipica fauna alpina minore prevede la preventiva consegna, da parte del Comprensorio, al cacciatore di specifici contrassegni numerati che dovranno essere apposti in maniera inamovibile al capo immediatamente dopo l'abbattimento: al garretto per gli ungulati ruminanti; alla giuntura alare per l'avifauna alpina.

Per la selezione agli ungulati dovrà essere cancellata dal contrassegno con arnese da punta la data d'abbattimento, mentre per la tipica fauna alpina minore dovranno essere rimosse le tacche corrispondenti al mese ed al giorno relativi all'abbattimento.

Per quanto riguarda la caccia alla specie cinghiale non verranno consegnati contrassegni al cacciatore, ma bensì etichette adesive con numerazione progressiva da applicare sulle buste per le analisi della trichinella (come da regolamento specifico per la caccia al cinghiale).

In caso di smarrimento di qualunque tipo di contrassegno il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). Il contrassegno non verrà sostituito ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento.

Il contrassegno per la caccia di selezione agli ungulati non usufruito al termine del periodo di autorizzazione dovrà essere tassativamente restituito (unitamente all'autorizzazione) al Comprensorio entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di autorizzazione.

I contrassegni per la tipica fauna alpina minore dovranno essere consegnati alla segreteria del Comprensorio tassativamente entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa. Al riguardo come da disposizioni regionali “il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 40, comma 5, lettera i) della L.R. 5/2012”.

SCHEDA RIEPILOGATIVA E D'AVVISTAMENTO

Art. 11) Il cacciatore dovrà altresì consegnare alla segreteria del Comprensorio entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa la scheda riepilogativa e quella d'avvistamento debitamente compilate, ricevute unitamente al rilascio del tesserino.

DIVIETI

Art. 12) Fermi i divieti e le limitazioni previsti dalle normative di legge, da disposizioni regionali e dalle norme per cacce specifiche previste dal presente regolamento è vietato su tutto il territorio del Comprensorio e durante qualunque tipo di caccia detenere munizione spezzata superiore al doppio zero.

Su terreni in tutto od in parte coperti da neve si ricorda che da normative regionali e nazionali in zona Alpi è vietata qualunque forma di caccia salvo la selezione agli ungulati e la caccia programmata al cinghiale ed alla volpe.

Come richiamato anche all’art. 58) - ZSC e ZPS, per relativa norma regionale nelle aree ZPS e/o ZSC ricadenti sul territorio venabile del C.A.CN5 è vietato l’uso per ogni tipologia di caccia di munizioni al piombo.

TESSERINI VENATORI REGIONALI E ALTRA DOCUMENTAZIONE

Art. 13) Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia. Il cacciatore che risulti ammesso a più C.A. deve riportare nell’apposito spazio “Provincia/A.T.C./C.A.” il codice del C.A. ove quel giorno esercita l’attività venatoria, **se diverso da quello in cui ha ritirato il tesserino**. In caso di abbattimento, il cacciatore deve segnare con un puntino i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto.

In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Si ricorda che le giornate di caccia **ovunque effettuate**(Regione Piemonte o altre regioni e in C.A., A.T.C., AAFV, AATV) sono cumulate, con il massimo di 3 settimanali.

In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all’autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l’attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all’abilitazione venatoria.

I cacciatori residenti in Regione Piemonte o all’estero devono restituire il tesserino dell’annata precedente al Comitato di gestione del C.A. all’atto della richiesta del tesserino per l’annata venatoria successiva.

Al fine di coadiuvare il lavoro di segreteria, si invitano marcatamente gli associati a richiedere il rilascio dei tesserini venatori possibilmente entro il 15/09/2018.

Per il rilascio di cui sopra e di ogni altra documentazione, come altresì per il versamento di quote, si ricorda in ogni caso che il personale dei Comprensorio non è tenuto nel modo più assoluto a posticipare l’orario di chiusura al pubblico degli uffici.

COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

Art. 14) Il C.A.CN5 informa gli associati circa i regolamenti di caccia, censimenti, chiusure di caccia anticipate, variazioni alle normative e direttive della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e proprie attraverso il proprio notiziario “El cassador ed montagna” (inviato prioritariamente via mail), il sito internet www.comprensorioalpinocn5.it, comunicazioni telefoniche, tramite SMS e whatsapp, tramite affissione sulle bacheche della sede e del centro di controllo e delle sezioni comunali delle associazioni venatorie, albi pretori dei Comuni ricadenti nel territorio, comunicazioni postali solo in casi particolari, etc. secondo l’importanza e l’urgenza della cosa.

In tale modo si ritiene conseguita la pubblicità degli atti.

Resta comunque a carico dell’associato informarsi presso la segreteria del C.A.CN5, sul sito internet circa le novità di regolamento, scadenze varie, chiusure anticipate, ecc. e pertanto non potrà essere considerata scusante alcuna l’ignoranza di aspetti o norme che potrebbero comportare sanzioni o problematiche in materia venatoria.

Il cacciatore associato deve comunque:

- Consentire al tecnico del centro di controllo l’eventuale prelievo di minime parti di tessuto od organi del capo per esigenze di analisi, studio etc.;
- Attenersi alle direttive del Comprensorio per chiusure di zone di caccia, sospensioni, turnazioni etc. avute tramite comunicazioni anche solo verbali, telefoniche etc. dai dipendenti, tecnici e presidente o delegato membro del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione per esigenze particolari di tutela delle specie oggetto dell’attività venatoria, per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per qualunque giustificato motivo può sospendere, limitare o chiudere la caccia alle specie oggetto di caccia, sia di caccia programmata che di selezione, nell’ambito concesso dalle normative previo adeguata comunicazione agli associati.

CACCIATORI TEMPORANEI

Art. 15) In relazione alle normative regionali, il C.A.CN5 prevede la possibilità di partecipazione alla caccia di selezione ungulati ed alla caccia programmata al cinghiale per cacciatori non associati (Temporanei) secondo quanto di seguito previsto.

Il cacciatore temporaneo dovrà presentare apposita domanda su relativo modulo presso la segreteria del Comprensorio, o tramite fax o mail, documentando il solo possesso di abilitazione venatoria in corso di validità.

Il periodo massimo di giornate di caccia consentite, per richiesta, è nel numero di 4 pagate anticipatamente per il numero di giornate richieste.

Per la caccia di selezione, in caso di impossibilità pratica dell'attività venatoria dovuta a condizioni meteo avverse, constatate dall'associato accompagnatore, sarà permesso il recupero dell'uscita.

In caso d'abbattimento il cacciatore temporaneo verserà le quote previste all'art. 7). Altresì in caso di ferimento e di non recupero dell'animale, il cacciatore temporaneo sarà tenuto al versamento di una penale prevista all'art. 7).

Sono altresì organizzabili:

- “Pacchetto caprioli” composto da maschio, femmina e piccolo con costo di € 200,00 + quote giornaliere;
- “Assegnazioni plurime” di specie diverse o della stessa specie (con esclusione del camoscio) abbattibili anche nella stessa giornata.

Il cacciatore temporaneo è tenuto a presentare prima dell'uscita di caccia documentazione attestante la taratura della carabina minimo a 100 metri eseguita non più di 6 mesi precedenti e a verificare presso il Comprensorio anteriormente alla giornata d'uscita eventuali limitazioni di munizionamento, in relazione alla zona di caccia.

Il cacciatore sarà autorizzato nominativamente e accompagnato da incaricato dal Comitato di Gestione, con delega al Presidente, avente il possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;
- Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati valida in Regione Piemonte;
- Comprovata esperienza di cinque anni per il prelievo selettivo in Piemonte della specie assegnata al cacciatore “temporaneo” o di caccia alla specie cinghiale;
- Non essere stato sanzionato, negli ultimi tre anni, per errori di tiro nel prelievo selettivo della specie oggetto di accompagnamento.

Costituirà inoltre titolo di prelazione aver esercitato:

- Almeno cinque anni la caccia nel territorio del C.A.CN5;
- Tre anni di partecipazione ai piani selettivi ungulati del C.A.CN5 per la specie oggetto dell'accompagnamento o tre anni di partecipazione alla caccia programmata al cinghiale nel C.A.CN5;
- Assenza di ulteriori violazioni negli ultimi cinque anni alla ex L.R. 70/96, L. 157/92, normative venatorie o regolamenti del C.A.CN5.

L'accompagnatore in caso d'errore di tiro o di violazioni alle disposizioni di legge o regolamentari del cacciatore verrà in ogni caso escluso dalla possibilità di ulteriori accompagnamenti dalla stagione in corso e dalle due successive. In caso d'abbattimento da parte del cacciatore temporaneo di femmina allattante fuori dai parametri previsti dal regolamento della caccia di selezione, l'associato accompagnatore verrà escluso da assegnazione d'ungulati su capi con trofeo nella stagione in corso. In caso di abbattimento di femmina allattante (camoscio o capriolo) fuori dai parametri suddetti il cacciatore temporaneo sarà comunque gravato del raddoppio della quota d'uscita giornaliera.

Gli interessati dovranno comunicare per scritto su apposito modello del Comprensorio la loro disponibilità all'accompagnamento fermo i requisiti di cui sopra.

In caso di disponibilità all'accompagnamento l'associato del nostro Comprensorio **non potrà richiedere o accettare alcun compenso dal cacciatore “temporaneo”**: maturerà viceversa n. 5 punti per giornata da usufruire per la graduatoria di cui all'art. 18 punto 5) e un “bonus” di € 40,00 per ogni giornata d'accompagnamento da usufruire come sconto su proprie quote per la caccia di selezione nella stagione in corso o in quella successiva.

Il cacciatore accompagnatore potrà, qualora in possesso di autorizzazione per i piani selettivi, sfruttare la giornata d'accompagnamento anche come giornata di caccia di selezione, con il vincolo che dovrà favorire in ogni caso sempre l'abbattimento al cacciatore temporaneo e solo ad abbattimento avvenuto potrà cercare di effettuare il proprio abbattimento autorizzato. Qualora l'accompagnatore non riuscisse ad abbattere il proprio capo assegnato verrà comunque fatta recuperare la giornata d'uscita.

Il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, corrisponderà inoltre al cacciatore accompagnatore un buono benzina di € 20,00 per l'eventuale uso del proprio veicolo nell'uscita di caccia.

Il Comitato di gestione, con delega al Presidente, al fine di doppiare il tiro in caso di ferimento, potrà autorizzare gratuitamente per singole giornate anche l'accompagnatore per l'abbattimento dello stesso capo assegnato al temporaneo.

I casi previsti dai precedenti commi costituiranno ovviamente per l'accompagnatore giornata di caccia ai fini del computo delle giornate settimanali consentite e dovranno pertanto comportare le usuali annotazioni sul tesserino venatorio.

Per la partecipazione all'attività di caccia programmata alla specie cinghiale il cacciatore temporaneo avrà come referente il cacciatore associato accompagnatore, che avrà comunque responsabilità anche di garante verso il Comprensorio, fermo restando l'autorizzazione preventiva per le uscite. Il cacciatore accompagnatore sarà dotato di blocchetti giornalieri per le uscite che dovrà provvedere alla relativa compilazione, inserimento in cassetta della zona di caccia, raccolta e versamento della quota giornaliera per conto del C.A.

Il cacciatore temporaneo alla specie cinghiale non potrà detenere munizioni spezzata.

NORME DI SICUREZZA

Art. 16) Come previsto dalla L.R. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio è obbligatorio per tutti i cacciatori ed in tutte le tipologie di caccia, al fine di svolgere le attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti.

Si sottolinea comunque di mantenere sempre la massima osservanza delle distanze e delle norme di sicurezza previste dalle norme di legge.

MEZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Art. 17) Ai sensi della L. 157/92 e del Calendario venatorio della Regione Piemonte l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- Fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12: giustapposte o sovrapposte fino a due colpi, a ripetizione semiautomatica con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo;
- Fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, express o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Fucile con due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Arco e/o falco.

Per la caccia di selezione ungulati gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata (a caricamento singolo manuale, express, combinato e semiautomatico) di calibro non inferiore a mm 6, possibilmente dotato di cannocchiale. Per la caccia al cinghiale viene consentito l'uso sia del fucile con canne ad anima liscia che ad anima rigata, anche semiautomatici, del fucile con canne combinate con le limitazioni per ogni tipo previste dalla L. 157/92 e dal calendario venatorio delle Regione Piemonte di cui al I comma del presente articolo.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio.

Non è consentito il porto di più fucili.

Il cacciatore è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI (CAMOSCIO E CAPRIOLO)

Art. 18) La domanda con la richiesta di partecipazione alla caccia di selezione agli ungulati dovrà essere inderogabilmente effettuata entro il 14/07/2018 presso la segreteria del Comprensorio o inviata tramite fax/posta elettronica.

Nella domanda di partecipazione, al cacciatore verranno richieste le proprie preferenze per le specie, per il distretto di caccia e per la classe di tiro.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio procederà all'assegnazione del capo tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse all'atto della domanda.

Nel caso non fosse possibile, come assegnazione, soddisfare le preferenze espresse e venisse dal cacciatore rifiutato il capo assegnato non verrà restituita la quota.

L'assegnazione sarà attuata in relazione alle preferenze espresse per specie, distretto, classe di tiro ed in riferimento alla seguente graduatoria meritocratica derivata dalle priorità e punteggi acquisiti.

GRADUATORIA SELEZIONE UNGULATI:

1. Mancata assegnazione (salvo rifiuto del cacciatore), di capo di ungulato oggetto dei piani selettivi nella stagione precedente;
2. Eventuale diritto di prelazione acquisito nella stagione precedente per l'abbattimento di capi d'ungulati sanitari non usufruito su riassegnazioni della stagione conclusa;
3. Classificazione a punteggio secondo i seguenti criteri (non cumulativi per singolo abbattimento):
 - 16 punti per l'abbattimento regolare nella stagione venatoria 2017 di una femmina di camoscio di classe II-III senza latte, ovvero l'abbattimento fino al 15 novembre di una femmina di capriolo di classe I-III senza latte (a partire dalla stagione venatoria 2018 il suddetto abbattimento regolare comporterà l'assegnazione di 20 punti);
 - 15 punti per l'abbattimento regolare di un capo di classe 0, classe I o sub-adulto;
 - 14 punti per ogni battuta di censimento per la specie capriolo;
 - 14 punti per censimento alla specie camoscio;
 - 8 punti per ogni abbattimento regolare dei capi assegnati nella stagione precedente: non verranno assegnati gli 8 punti previsti per l'abbattimento regolare in caso di abbattimento di MM di capriolo sottoclasse II – III a cacciatore che abbia avuto assegnazione MM con sottoclasse I, qualora previsto;

- non verrà assegnato il punteggio per l'abbattimento del capo assegnato in caso di abbattimento di femmina con latte di capriolo prima del 15 novembre ed in ogni caso di camoscio.
4. A parità di punteggio non sarà assegnato un maschio adulto di qualsiasi specie a richiedente che lo ha già avuto, come prima assegnazione, nella stagione precedente, fatte salve la disponibilità di capi e la mancanza di richieste;
 5. In caso di parità di punteggio di cui al precedente punto 3) verranno considerati i punteggi maturati (**5 punti**) dal cacciatore nelle seguenti attività purché ne venga comunicata per iscritto la volontà del cacciatore stesso entro il 31/05/2018 (viceversa i punteggi previsti dal presente punto 5) potranno essere usati solo per eventuali altre graduatorie del Comprensorio): partecipazione ad eventuali prove di tiro organizzate dal C.A.; ulteriori censimenti; giornata di accompagnamento a cacciatore "temporaneo"; ogni mezza giornata dedicata al ripristino ambientale e lavori di gestione faunistica;
 6. Età anagrafica ed eventuale sorteggio per ulteriori casi di parità in graduatoria e di preferenze espresse.

In conseguenza della suddetta graduatoria punti 3) - 5) sarà stilata e resa pubblica, entro il 23/06/2018, presso la segreteria del Comprensorio, la classificazione meritocratica di cui sopra per l'assegnazione dei capi. Eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni sulla medesima graduatoria dovranno essere presentate per scritto inderogabilmente alla segreteria del C.A. entro il 27/07/2018.

Non saranno previste assegnazioni a richiedente che non abbia maturato i seguenti punteggi derivati dalla partecipazione ai censimenti 2018 per classi di tiro:

- camoscio maschio o femmina almeno 56 punti;
- camoscio yearling o capretto almeno 28 punti;
- "pacchetto" caprioli almeno 28 punti.

Eventuali domande di partecipazione ai piani di prelievo selettivi d'ungulati pervenute dopo il 14/07/2018 avranno quale singola assegnazione la classe di tiro femmina e/o piccolo della specie capriolo. L'eventuale prima riassegnazione sarà sempre un capo della specie capriolo.

Le assegnazioni dei capi verranno effettuate presso la sede del Comprensorio alla presenza di almeno due membri del Comitato tra cui il Presidente o delegato ed un dipendente facente funzione di segretario entro il 11/08/2018.

Qualora sia garantito un unguato a tutti i partecipanti ai piani selettivi saranno possibili assegnazioni plurime, di seguito riportate, la cui richiesta potrà essere fatta all'atto della domanda di partecipazione dai cacciatori aventi un punteggio di graduatoria superiore a 50 punti. Le domande di assegnazioni plurime dovranno essere corredate con versamento all'atto della richiesta delle quote, di seguito riportate a titolo di caparra. La differenza sarà trattenuta a parziale conguaglio dal Comprensorio in caso di assegnazioni confermate, mentre sarà rimborsata in caso di unica assegnazione. Tale differenza non verrà restituita in caso di assegnazioni plurime confermate, ma non accettate.

Le quote per le assegnazioni plurime dovranno essere versate entro il ritiro della prima autorizzazione

Non potranno essere accettate domande di assegnazioni plurime con due capi della specie camoscio.

Il cacciatore assegnatario di assegnazioni plurime con classi di tiro di specie diverse potrà scegliere, in alternativa ai periodi di uscita previsti per i singoli capi con carniere giornaliero di un capo, un periodo unico di sei giornate ma con carniere giornaliero di due capi per la doppia assegnazione e di dodici giornate per la tripla assegnazione sempre con carniere giornaliero di due capi.

Le autorizzazioni d'uscita per assegnazioni plurime, con periodo di sei giornate per capo, saranno accordate solamente nei primi periodi di caccia possibili per ogni specie, pur garantendo l'interruzione e la ripresa tra le due autorizzazioni di specie diversa (per esempio interruzione dell'autorizzazione al capriolo per uscire al camoscio e poi ripresa della caccia al capriolo assegnato per il residuo periodo d'autorizzazione).

Saranno possibili doppie assegnazioni considerando come prima assegnazione anche la richiesta del "pacchetto caprioli" previsto dall'art. 27).

Dopo la presentazione delle proposte dei piani selettivi alla Regione Piemonte, verrà redatta graduatoria delle assegnazioni (uniche o plurime) per le due specie oggetto di caccia di selezione e graduatoria degli eventuali esclusi: ovviamente l'ufficializzazione delle assegnazioni avverrà solo successivamente all'approvazione dei piani selettivi da parte della Giunta regionale.

Prospetto riepilogativo assegnazioni unguati

Possibilità assegnazione	Anticipo quota	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Assegnazione singola camoscio o capriolo	€ 50,00	6	Art. 6
"Pacchetto" caprioli (M + F + P)	€ 50,00	6 M 6 F + P	€ 170,00 - art. 27
Doppia assegnazione (NO 2 camosci)	€ 100,00	6 + 6	Art. 6
Tripla assegnazione (max 1 camoscio)	€ 150,00	6 + 6 + 6	Art. 6
Quadrupla assegnazione (pacchetto caprioli + camoscio/capriolo)	€ 100,00	6 M 6 F + P + 6	€ 170,00 - art. 27 + art. 6

Art. 19) Il Comitato di Gestione provvederà ad autorizzare nominativamente i cacciatori.

Ogni cacciatore autorizzato avrà a disposizione per ogni assegnazione un tempo massimo pari a 6 giornate di caccia di selezione a scelta su 7 autorizzate, fermo il numero di giornate ancora disponibili da calendario.

Per le doppie assegnazioni/riassegnazioni con capi abbattibili anche nella stesso giorno il periodo autorizzato sarà sempre di massimo 6 giornate su 7 autorizzate.

Su richiesta del cacciatore assegnatario per documentati problemi di salute di una certa entità potrà essere concessa la sospensione del periodo di caccia autorizzato con ripresa successiva, fermo restando la disponibilità nei piani di abbattimento e del periodo di caccia.

Ai cacciatori ai quali non sarà stato possibile assegnare alcun capo delle specie oggetto della caccia di selezione, sarà garantita la priorità nelle eventuali riassegnazioni della stagione in corso o nelle assegnazioni della successiva stagione venatoria. In quest'ultimo caso, al termine dei periodi previsti per gli abbattimenti selettivi, verrà rimborsata la quota versata all'atto della domanda.

In caso di rifiuto del capo assegnato, la quota versata dal cacciatore all'atto della domanda non verrà restituita. Pertanto il mancato ritiro dell'autorizzazione entro un giorno antecedente la data dell'inizio del periodo di caccia assegnato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

ANNOTAZIONI ED OBBLIGHI DEL CACCIATORE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI

Art. 20) Le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio, su apposito blocchetto fornito di tagliandi madre/figlia di cui all'art. 9).

Art. 21) Il cacciatore sarà autorizzato alla caccia da apposita scheda nominativa, non cedibile, rilasciata dal Comprensorio e riportante il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia e il periodo di autorizzazione.

Sul retro della predetta, il cacciatore dovrà segnare prima di ogni uscita il giorno di caccia.

Ad abbattimento avvenuto dovrà riportare il capo, l'ora ed il luogo dell'abbattimento stesso.

Tale scheda dovrà essere tenuta con il tesserino regionale ed esibita ad ogni controllo.

Parimenti dovrà essere consegnata al centro di controllo unitamente al capo abbattuto o restituita a fine periodo unitamente al contrassegno, di cui all'art. 10).

La scheda autorizzativa è strettamente personale e quindi non cedibile per alcuna ragione.

In caso di smarrimento della suddetta scheda nominativa il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). La scheda non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento per il periodo autorizzato rimanente.

MODALITA' DI PRELIEVO GENERALI UNGULATI

Art. 22) Per le armi consentite per la caccia di selezione, si rimanda all'art. 17).

Devono essere tralasciati tentativi di tiro su lunghe distanze od in non ottimali situazioni di visibilità e di riuscita. Si invitano i cacciatori ad evitare tiri con l'animale in corsa.

E' quantomeno opportuno e doveroso attuare la caccia di selezione con adeguata strumentazione ottica per la ricerca e l'individuazione del capo assegnato e in caso di tiro astenersi da tiri su lunghe distanze e comunque orientativamente sopra i 300 metri.

Art. 23) Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso.

Tali capi vengono definiti sanitari qualora presentino le seguenti caratteristiche:

- Segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il centro di controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
- Peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl. 0, Cl. I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR, visionabile sul sito internet del C.A. o in segreteria.
- Palco ancora in velluto.

La scheda di rilevamento biometrico viene barrata nella apposita casella dal tecnico addetto al centro di controllo, il quale nello spazio riservato alle note, provvederà a riportare la causa attestante il prelievo sanitario.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie.

Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'A.S.L. competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tale caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi distrutti saranno conteggiati nei piani d'abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in

esuberano rispetto al piano di prelievo, con recupero eventuale della giornata d'uscita al termine del periodo autorizzativo. Il Comprensorio si riserva comunque la detenzione del trofeo e/o delle spoglie dell'animale.

Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al centro di controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

Art. 24) Al fine di evitare di lasciare sul territorio capi feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. In caso di ferimento di un capo, si dovrà provvedere nei modi appropriati alla sua ricerca ed, in caso negativo, a segnalarlo tempestivamente al C.A. al fine del tentativo di recupero con il cane da traccia, tramite unità cinofile autorizzate dal Comprensorio.

L'impiego delle unità cinofile resta a carico del Comprensorio, pur permettendo la presenza del cacciatore. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

Unitamente all'autorizzazione alla caccia di selezione potranno essere comunicati recapiti telefonici per l'attivazione delle unità cinofile da traccia che dovrà comunque essere sempre preventivamente comunicata al Comprensorio: guardia, segreteria, centro di controllo o presidente.

Art. 25) Successivamente all'abbattimento, **il cacciatore personalmente** deve presentare in giornata il capo abbattuto al centro di controllo, di cui all'art. 8 del regolamento venatorio generale.

Nel caso in cui il tecnico addetto al controllo riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento sanitario, lo stesso provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del C.A., oppure ad un suo delegato, il quale dovrà darne tempestivamente notizia alla Provincia di Cuneo entro 7 giorni.

È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda di assegnazione.

L'abbattimento di una sottoclasse diversa (se prevista) da quella assegnata non rappresenta un errore di tiro e pertanto non sono applicabili a tale ipotesi le sanzioni di cui alle normative vigenti.

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente del Comprensorio per la convocazione della commissione "tiri difformi", unitamente al versamento di una caparra di € 50,00. Tale caparra verrà rimborsata unicamente in caso di esito positivo del ricorso.

Ai fini del ricorso, il cacciatore dovrà permettere di conservare, presso il centro di controllo, la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico.

Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un tecnico faunistico del Comprensorio, da un rappresentante della Provincia di Cuneo e da un rappresentante della Regione Piemonte.

L'esito del ricorso sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.

In ogni caso verranno esclusi da eventuali seconde assegnazioni (con perdita della caparra di partecipazione alla selezione) o da ulteriori riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o dei regolamenti, nonché quanti abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

La presentazione al centro di controllo di una femmina di capriolo o camoscio privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte.

In caso di errore di tiro il cacciatore sarà tenuto a versare a saldo, in caso positivo, la differenza della quota tra l'animale abbattuto e quello assegnato. Inoltre in caso di abbattimento di capo con trofeo dovrà regolarizzarne la relativa quota sui parametri delle quote dei trofei previste per i cacciatori temporanei ed in ogni caso, anche con relativa quota versata, il Comprensorio si riserva la detenzione del trofeo.

MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAPRIOLO

Art. 26) La caccia di selezione al capriolo nel C.A.CN5 è consentita in tutti i distretti di caccia previsti nell'OGUR del C.A.CN5, riportati nella cartina A) allegata.

Le classi di sesso ed età considerate per la formulazione e realizzazione del piano selettivo sono:

- classe 0 "piccolo": piccolo dell'anno, maschio o femmina;
- classe I – III "maschio": maschio adulto compresi i soggetti del secondo anno di vita;
- classe I – III "femmina": femmina adulta compresi i soggetti del secondo anno di vita.

Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte sono così suddivisi:

- *Valle Pesio e Bisalta* – n° 84 capi: 27 maschi, 28 femmine e 29 piccoli;
- *Destra orografica Valle Vermentagna* – n° 63 capi: 20 maschi, 21 femmine e 22 piccoli;
- *Sinistra orografica Valle Vermentagna* – n° 35 capi: 12 maschi, 11 femmine e 12 piccoli;
- *Valle Gesso* – n° 43 capi: 14 maschi, 13 femmine e 16 piccoli.

Art. 27) La caccia di selezione al capriolo sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento. Saranno accorpate in un'unica classe di tiro femmine (classe I – III) e classe 0. Ovviamente, per non correre il rischio di sfiorare i piani previsti, potrà essere variata in ogni momento l'autorizzazione al cacciatore con il vincolo ad ogni classe di tiro.

Come prima assegnazione è possibile la richiesta di un “pacchetto caprioli” costituito da un maschio, una femmina, un piccolo al costo di € 170,00 con le seguenti modalità d'autorizzazione: autorizzazione iniziale massima di 6 giornate per il maschio + ulteriore assegnazione massima di 6 giornate cumulativa per femmina e piccolo con possibilità d'abbattimento anche nella stessa giornata di caccia.

Le suddette autorizzazioni (pacchetto caprioli) perderanno comunque validità dalla data del 25/10/2018.

MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAMOSCIO

Art. 28) La caccia di selezione al camoscio nel C.A.CN5 è consentita nei due distretti previsti “Valle Pesio, Bisalta e Vermenagna” e “Valle Gesso” riportati nella cartina B) allegata.

Le classi di sesso ed età considerate per la formulazione e realizzazione del piano selettivo sono:

- classe O “capretto”: piccolo dell’anno maschio o femmina;
- classe I “yearling”: soggetto di un anno (binello) maschio e femmina;
- classe II – III “maschio”: maschio di due o più anni (subadulto e adulto);
- classe II – III “femmina”: femmina di due o più anni (subadulto e adulto).

Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte sono così suddivisi:

- *Valle Pesio, Bisalta e Vermenagna* – n° 39 capi: 15 maschi, 13 femmine, 7 yearlings e 4 capretti;
- *Valle Gesso* – n° 45 capi: 14 maschi, 14 femmine, 9 yearlings e 8 capretti.

Art. 29) La caccia di selezione al camoscio sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all’art. 4), con l’assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento.

Art. 30) Il cacciatore che partecipi per la prima volta alla caccia di selezione al camoscio dovrà essere accompagnato da cacciatore esperto nella caccia alla specie in questione, avente i requisiti previsti per l’accompagnamento del cacciatore temporaneo, di cui all’art. 15 comma 9.

RIASSEGNAZIONI SUCCESSIVE DEI CAPI

Art. 31) Non costituirà diritto di prelazione alcuna per la riassegnazione dei capi il fatto di non aver eventualmente goduto per intero delle giornate autorizzate che rappresentano solamente, per ogni cacciatore, il numero massimo di uscite.

La domanda potrà essere presentata in qualunque momento successivo all’abbattimento del primo capo assegnato, anche presso il centro di controllo, o al termine del periodo di caccia del primo capo assegnato in caso di mancato prelievo.

Le riassegnazioni verranno effettuate considerando la tempistica di presentazione della domanda stessa, e cioè valutando il minor numero di giorni trascorsi dall’abbattimento del primo capo assegnato o dalla fine del relativo periodo autorizzato. In caso di domande presentate con la stessa tempistica le riassegnazioni verranno effettuate secondo la seguente graduatoria d’ordine meritocratico

- Eventuale graduatoria d’esclusione dalla caccia di selezione della stagione in corso;
- Eventuale prelazione per abbattimento capo sanitario nella stagione in corso;
- Abbattimenti dei capi assegnati nella stagione in corso;
- Classificazione meritocratica a punteggio di cui all’art. 18) punto 3);
- Punteggi di cui all’art. 18) punto 5);
- Eventuale sorteggio per i casi di parità meritocratica.

La domanda di riassegnazione non è vincolante per il cacciatore: in caso di rifiuto del capo riassegnato il cacciatore perderà però la priorità acquisita; sarà vincolante per la proposta del C.A. la sola preferenza della specie.

Ulteriori richieste di riassegnazione potranno sempre venir presentate dopo l’abbattimento del capo od alla fine del periodo autorizzato.

Il cacciatore si impegna a versare, unitamente al conguaglio del primo capo se dovuto, l’importo relativo all’eventuale riassegnazione concessa entro due giorni lavorativi dalla conferma telefonica da parte della segreteria del Comprensorio.

Non si rilascerà altra autorizzazione senza la verifica del corretto versamento e qualora il versamento stesso non fosse fatto nei termini previsti, il cacciatore perderà il diritto acquisito per la riassegnazione.

Art. 32) Per la specie capriolo è consentita la riassegnazione:

- della classe di tiro Maschio già successivamente alla data del 01/09/2018, ma limitatamente al mese di settembre solamente a richiedenti aventi almeno 28 punti derivanti da censimenti ungulati 2018;
- anche delle classi di tiro Femmina più Piccolo, con autorizzazione dalla data successiva al 15/09/2018, con abbattimento anche nello stesso giorno dei due capi, con un periodo di sei giornate di caccia e quota di riassegnazione cumulativa di € 100,00;
- a far data dal 15/11/2018 esclusivamente per i casi sottoriportati le quote di riassegnazione rispettivamente del capriolo femmina e piccolo saranno di € 50,00 ed € 30,00:
 - a cacciatore che ha avuto almeno quattro assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie sia tra capi singoli che pacchetti

- o a cacciatore che ha avuto almeno tre assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie di capi singoli e pacchetti e abbia maturato in graduatoria unguinati un punteggio derivante dai soli censimenti unguinati di almeno 84 punti;

La riassegnazione del maschio di capriolo può essere richiesta anche dopo l'abbattimento previsto nel pacchetto caprioli con assegnazione di ulteriori sei giornate: nel caso le sei giornate autorizzative per femmina e piccolo potranno essere recuperate anche dopo la data del 18/10/2018.

Non potrà essere autorizzato (tra assegnazioni e riassegnazioni) il prelievo consecutivo di più di un capo della specie camoscio ad eccezione in cui l'associato abbia già avuto assegnazione perlomeno di tre caprioli. Il terzo capo della specie camoscio in ogni caso non verrà riassegnato prima del 19/11/2018 o prima del 19/10/2018 a cacciatore che abbia maturato 84 punti da censimenti unguinati della stagione in corso.

Per esigenze di una più uniforme realizzazione dei piani di prelievo, il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, sentito il tecnico faunistico incaricato, può riassegnare:

una classe di tiro o distretto diversi da quelli richiesti, anche se disponibile, mantenendo il costo del capo richiesto o quello del capo assegnato se minore; consecutivamente più di un capo della specie camoscio non prima del 02/11/2018.

L'abbattimento di una femmina di camoscio allattante per tutta la stagione venatoria o di una femmina di capriolo allattante fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso.

Prospetto riepilogativo riassegnazioni unguinati

Possibilità riassegnazione	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Riassegnazione singola camoscio o capriolo	6	Art. 6
Riassegnazione capriolo F + P	6	€ 100,00 - Art. 32
Riassegnazione capriolo F o P quote ridotte	6	Art. 32 - F € 50 P € 30
Riassegnazione capriolo F + P quote ridotte	6	Art. 32 - € 80,00

Art. 33) Ogni cacciatore è tenuto ad informarsi presso la segreteria del Comprensorio sull'andamento dei piani di prelievo nelle giornate precedenti l'uscita venatoria. Non potrà essere considerata scusante alcuna la disinformazione del cacciatore stesso in argomento per eventuali sanzioni o contraddittori.

Il Comprensorio provvederà comunque a rendere noti gli andamenti dei piani di prelievo con affissioni presso il centro di controllo, la segreteria del Comprensorio e sul proprio sito internet (www.comprensorioalpinocn5.it).

ALLEGATI

Art. 34) Si allegano al presente regolamento cartina A) per i distretti di caccia al capriolo e cartina B) per i distretti relativi al camoscio.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA MINORE

SPECIE OGGETTO DI CACCIA

Art. 35) Sono cacciabili unicamente il fagiano di monte e la coturnice con i seguenti piani d'abbattimento: n. ... fagiani di monte e n. ... coturnici.

Relativamente al calendario venatorio regionale si ricorda che ogni cacciatore ha la possibilità di cacciare la tipica fauna alpina minore in un solo Comprensorio

DISTRETTI DI CACCIA

Art. 36) Il territorio del Comprensorio è diviso in tre distretti per il fagiano di monte (Valle Pesio e Bisalta, Valle Vermenagna, Valle Gesso) mentre è unico il distretto per la coturnice.

All'inizio della stagione venatoria per la tipica fauna alpina minore il cacciatore autorizzato non è vincolato ad un distretto specifico mentre successivamente potrà essere chiusa la caccia ad una o entrambe le specie in uno o più distretti per esigenze di corretta realizzazione dei piani.

Parimenti potrà essere sospesa o chiusa la caccia sul territorio di uno o più comuni od in una o più delle seguenti macro-zone di caccia:

- **Valle Vermenagna:** da Goderie a Creusa; da Fascia a Costa Rossa; da Boaria a Forte di Tenda, da Pernante a Rocca dell'Abisso; da Limonetto a Montevecchio.
- **Valle Pesio e Bisalta:** da Fontana Sap (monte Pigna) a Piastra; da Gias Morteis a Porta Mirauda; Valle Colla.
- **Valle Gesso:** da Entracque a Garbella; da Arpione a Andonno; da Infernotto a Roaschia.

Per particolari esigenze gestionali il Comitato di Gestione potrà richiedere alla Regione Piemonte la sospensione o la chiusura anticipata dell'attività venatoria alle specie oggetto di caccia.

ASSEGNAZIONI NOMINATIVA DEI CAPI

Art. 37) Al raggiungimento della soglia di 1 – 3 capi mancanti al completamento del piano per specie i capi restanti verranno assegnati, per ogni singola giornata, nominativamente a cacciatori/coppia in relazione alla graduatoria di cui all'art. 38) con prelazione a chi non ha ancora abbattuto alcun capo e ha maggior numero d'uscite nella stagione in corso.

PARTECIPANTI AI PIANI

Art. 38) Sono autorizzati dal Comitato di Gestione, con specifico timbro sul tesserino regionale, coloro che hanno fatto domanda di partecipazione scritta (su modello del C.A.) e versato la quota di partecipazione di cui all'art. 6) del presente regolamento inderogabilmente entro il 14/07/2018.

Le domande presentate successivamente al 14/07/2018 comporteranno una quota di € 120,00 e concorreranno in graduatoria dopo le domande presentate regolarmente indipendentemente dal punteggio.

Nel caso di esclusione dalla caccia alla tipica alpina minore la quota versata verrà rimborsata.

Essendo però previsto dalla normativa della Regione Piemonte il limite massimo di 2,5 cacciatori per il totale di capi concessi nei piani d'abbattimento verrà considerata la seguente graduatoria meritocratica tra coloro che hanno presentato domanda.

Graduatoria a punteggio

- 40 punti per la partecipazione con cane da ferma a censimento estivo;
- 20 punti per la partecipazione a censimento primaverile;
- 10 punti per partecipazione ad eventuali aggiornamenti sui censimenti;
- 5 punti per ogni abbattimento regolare;
- 4 punti per ogni mezza giornata di lavoro, attività, ripristino o miglioramento ambientale per tipica fauna alpina minore o avifauna in generale;
- 1 punto per uscita di caccia alla tipica fauna alpina minore con regolare tagliando ed annotazioni previste.

Per casi di parità di punteggio acquisito verranno considerate le seguenti priorità:

- Residenza nel territorio del comprensorio;
- “ in provincia di Cuneo;
- “ in Piemonte;
- “ altre regioni italiane;
- “ all'estero.

In caso di ulteriore parità verrà considerata età anagrafica o si procederà al sorteggio.

Il cacciatore che non partecipa ad almeno uno dei censimenti per la tipica fauna alpina, indipendentemente dal punteggio conseguito l'anno precedente, verrà posto in ultima posizione in graduatoria

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

METODO DI PRELIEVO, SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Art. 39) In relazione alla D.G.R. n. 17-5754 del 06/05/2013 “Linee guida per la gestione ed il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte” ed alla D.G.R. n. 26-7214 del 13/07/2018 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale, il Comitato di Gestione del C.A.CN5 ha deliberato di far esercitare la caccia programmata al cinghiale in forma libera nei giorni richiamati all'art. 4).

Non è prevista la caccia di selezione alla specie in alcuna area del comprensorio.

Art. 40) Il territorio del C.A.CN5 rimane suddiviso in n. 4 distretti di caccia al cinghiale per esigenze gestionali e statistiche: valle Gesso, valle Vermenagna, valle Colla e valle Pesio.

Ogni cacciatore non è vincolato ad alcun distretto di caccia.

ACCESSO AL PRELIEVO VENATORIO E MODALITA' DI CACCIA

Art. 41) Gli associati che intendono praticare la caccia alla specie dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamente, pagando la relativa quota di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il Comprensorio provvederà ad autorizzare la caccia al cinghiale con timbro e visto sul tesserino venatorio regionale.

OBBLIGHI A CARICO DEI CACCIATORI

Art. 42) In relazione alla D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018, il Comprensorio ha optato di non far consegnare al centro di controllo i capi abbattuti della specie cinghiale in caccia programmata.

Il cacciatore dovrà far pervenire entro il giorno successivo all'abbattimento (in forma cartacea, mail, whatsapp, fax ed altri invii elettronici) la scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamente compilata riportando il numero progressivo di etichetta.

Viene mantenuta obbligatoria, come da D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 della Regione Piemonte, a carico dei cacciatori l'analisi per la trichinella sui cinghiali abbattuti; la campionatura potrà essere consegnata dal cacciatore stesso entro il giorno successivo all'abbattimento presso il centro di controllo del comprensorio con le seguenti modalità:

- prelievo all'evisceramento di opportuna parte di diaframma;

- inserimento del campione nella busta ricevuta dal Comprensorio, apponendo sulla stessa una delle numerazioni adesive (la stessa scritta sulla scheda d'abbattimento) ;
- mantenimento della busta con il campione in frigorifero (non freezer);
- consegna del campione entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al centro di controllo (se aperto), segreteria del Comprensorio o ponendolo nel frigorifero a disposizione all'ingresso del Comprensorio stesso.

Le suddette disposizioni verranno ribadite o delucidate all'atto della consegna del tesserino.

Il costo per l'analisi della trichinella per campionature effettuate presso il centro di controllo sarà a carico del Comprensorio. Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dell'effettuazione delle analisi della trichinella nei casi in cui il cacciatore non si sia avvalso della convenzione del Comprensorio.

Resta comunque a carico del cacciatore la responsabilità di legge per la mancata analisi.

ARMI CONSENTITE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Art. 43) Per le armi consentite, si rimanda all'art. 17) del presente regolamento.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLE SPECIE MIGRATORIE

Art. 44) La caccia alla selvaggina migratoria per le specie previste da calendario venatorio regionale sarà consentita nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.

Nella giornata del lunedì, il cacciatore avrà l'obbligo di imbucare apposito tagliando (cfr. art. 9) e non potrà effettuare la caccia con l'ausilio dei cani finalizzato alla ricerca ed allo scovo della selvaggina sopra i 1500 metri.

NORMATIVE AREE A CACCIA SPECIFICA

Art. 45) Il territorio venabile del C.A.CN5 comprende le seguenti A.C.S. (Aree a Caccia Specifica): in Valle Vermenagna A.C.S. "La Creusa" - comune di Vernante - e "Cabanaira" - comune di Limone Piemonte, in valle Gesso A.C.S. "Monte Cologné" - comune di Roaschia, in valle Pesio "Piancampo" - comune di Chiusa di Pesio.

Art. 46) Le specie oggetto di caccia nelle A.C.S. in questione sono il cinghiale, il capriolo, il camoscio, la volpe e, per quanto riguarda la "Creusa" e la "Cabanaira" il fagiano di monte e la coturnice.

L'attività venatoria si svolgerà con le relative modalità di seguito descritte.

Art. 47) Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" l'attività venatoria è consentita unicamente previo autorizzazione del Comprensorio con richiesta d'uscita almeno un giorno lavorativo antecedente. Le richieste di autorizzazione non potranno essere presentate prima di 7 giorni la data d'uscita richiesta.

Le domande avranno prelazione con carattere di temporaneità di presentazione.

Le giornate di caccia sono intese nei giorni di:

- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata al cinghiale;
- lunedì, giovedì, sabato e domenica per la caccia di selezione ungulati;
- mercoledì e domenica per eventuale ultimazione dei piani di prelievo per la tipica fauna alpina minore.

Le uscite di caccia per ogni specie saranno permesse solo con autorizzazione nominale scritta da parte del Comprensorio nei tempi previsti dal presente regolamento e comunque per non più di due cacciatori contemporaneamente per A.C.S. con prelazione per le uscite di completamento dei piani di prelievo della tipica fauna alpina minore.

Art. 48) Nelle A.C.S. "Monte Cologné" e "Piancampo" sarà possibile svolgere senza alcuna autorizzazione preventiva l'attività venatoria.

Art. 49) Nell'A.C.S. "Creusa" e nell'A.C.S. "Cabanaira", per l'ultimazione dei piani d'abbattimento sulla specie fagiano di monte e/o coturnice, verranno consentite gratuitamente agli associati uscite nominali giornaliere in funzione delle domande espresse ed in relazione a quanto riportato all'art. 38). In ogni caso il cacciatore uscente per questo tipo di caccia nel territorio dell'A.C.S. "Creusa" o "Cabanaira" non potrà nella medesima giornata esercitare la caccia alla tipica fauna alpina nel rimanente territorio del Comprensorio.

Art. 50) In ogni A.C.S. del Comprensorio è vietato l'uso ed il possesso di munizioni spezzate, salvo che per eventuali battute alla volpe autorizzate o per quanto espresso per l'A.C.S. "Creusa" e/o "Cabanaira".

Art. 51) Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" per lo svolgimento dei piani selettivi ungulati i capi abbattuti delle specie camoscio e capriolo rientreranno nei piani d'abbattimento dei rispettivi distretti di caccia di selezione in cui ricadono le A.C.S.. Il cacciatore potrà essere autorizzato per singole uscite solamente per il capo di selezione già assegnato nel proprio distretto fermo restando la disponibilità di prelievo nel distretto della A.C.S. oggetto dell'uscita.

In ogni caso ogni singolo cacciatore non potrà superare le 5 uscite.
Sono disponibili sul sito internet e presso la segreteria del C.A. cartine relative alle A.C.S..

ADDESTRAMENTO CANI

Art. 52) In relazione al calendario venatorio regionale, di cui alla D.G.R. 26-7214 del 13/07/2018 l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio del C.A.CN5 è consentito, agli associati del C.A.CN5, secondo le seguenti modalità e periodi:

- a) Dal 02/08/2018 al 15/08/2018 è consentito esclusivamente l'allenamento dei cani da ferma ai partecipanti ai successivi censimenti sulla tipica fauna alpina minore, a quote inferiori a 1200 metri, con autorizzazione nominativa richiesta alla segreteria del C.A. con esclusione del martedì e del venerdì;
- b) Dal 16/08/2018 al 31/08/2018 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani a quote inferiori a 1200 metri con esclusione del martedì e del venerdì;
- c) Dal 02/09/2018 fino al 20/09/2018 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani su tutto il territorio del Comprensorio nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.
- d) Dal 01/10/2018 al 31/12/2018 è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica previo autorizzazione scritta del Comitato di Gestione, con delega al Presidente, anche per quanto riguarda le zone.

L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. può essere effettuato dal 02/09/2018 al 20/09/2018 compreso nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

L'addestramento dei cani è consentito dall'alba al tramonto, con la sospensione obbligatoria tra le ore 12,00 e le ore 16,00

AREE CONTIGUE ED AREE PROTETTE

Art. 53) Sul territorio del C.A.CN5 sussiste un'area contigua denominata "Riserva naturale e area contigua Gesso Stura" di cui alla cartografia allegata all'art. 6 della L.R. n. 19 del 29.6.2009, reperibile dal sito internet del comprensorio e in segreteria dello stesso, gestita dalla Riserva Naturale e Area Contigua Gesso Stura.

Nelle aree contigue ai confini delle aree protette l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nel C.A..

ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) e ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)

Art. 54) Per quanto riguarda l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), seppur non in contrasto con il presente regolamento, si rimanda al calendario venatorio regionale e alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte).

Con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, la Regione Piemonte ha vietato l'utilizzo del munizionamento a piombo all'interno dei SIC, ZSC e ZPS.

Si ricorda che qualunque attività venatoria ad eccezione della selezione ungulati è vietata nelle ZPS fino all'1 ottobre.

REGOLAMENTO RIMBORSO QUOTE

Art. 55) Sono rimborsabili le quote associative versate al C.A.CN5 ed eventuali altri versamenti effettuati dai cacciatori, con domanda presentata tassativamente prima dell'inizio del periodo della pratica venatoria nei seguenti casi:

- Decesso;
- Malattia (associato o famigliari diretti) documentata da certificazione medica di una certa gravità, a discrezione del Comitato;
- Casi eccezionali di forza maggiore, a discrezione del Comitato;
- Rimborso quota caccia tipica fauna alpina minore in caso di scelta di altro C.A.;

Verranno altresì rimborsate al 50% le quote di partecipazione versate in caso di annullamenti o limitazioni dei piani di prelievo per deliberazioni regionali o ordinanze di pubblica autorità (non dipendenti o derivanti da scelte tecniche, gestionali o disposizioni del Comitato di Gestione) ai cacciatori che non hanno avuto la possibilità di usufruire almeno del 50% delle uscite per autorizzazione.

NORME FINALI

Art. 56) Il cacciatore associato all'atto del ritiro del tesserino regionale dovrà sottoscrivere per presa visione ed accettazione il presente regolamento e s'impegna a rispettarne le disposizioni contenute e le conseguenti direttive ed eventuali variazioni successive apportate dalla Regione Piemonte e comunicate in via anticipata anche solo verbalmente dal Comprensorio.

Art. 56) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le normative di legge della Regione Piemonte ed i provvedimenti attuativi della Giunta Regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018, n. 26-7214

Modifiche al calendario venatorio 2018/2019 di cui alla DGR 1-6985 del 05.06.2018, ai sensi della legge regionale 5/2018, e modifiche alle Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina di cui alla DGR 17-5754 del 06.05.2013.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii. reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 40 della legge regionale 5/2012, prevede al comma 2 che, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 70/1997, gli atti adottati in attuazione della legge regionale 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia;

in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamato che la suddetta legge regionale 5/2018, in particolare:

all'articolo 13, comma 5, sancisce l'obbligo per tutti i cacciatori di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento dei selvatici di cui alla medesima legge;

all'articolo 23, comma 1, lettere gg) sancisce il divieto dell'esercizio venatorio in tutte le domeniche di settembre;

all'articolo 28, comma 7, prevede, che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana conservano comunque validità ed efficacia, purché non in contrasto con la legge e fino all'approvazione dei nuovi provvedimenti attuativi.

Ritenuto necessario recepire tali nuovi divieti e prescrizioni, provvedendo ad adeguare, in particolare:

le disposizioni dettate dalla DGR 1-6985 del 5 giugno 2018, con la quale sono stati approvati il calendario venatorio per la stagione 2018/2019 e le relative istruzioni operative supplementari, riportate rispettivamente negli Allegati A e B al medesimo provvedimento.

Premesso inoltre che:

le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale", approvate con DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 e s.m.i. nell'allegato A comma 6 del punto 3, stabiliscono che: "Tutti i capi abbattuti nei CA devono essere presentati, al termine della giornata di caccia, al centro di controllo";

risulta necessario uniformare la gestione degli ungulati abbattuti come caccia di selezione, prevedendo che il suddetto obbligo sia vigente in montagna ed in pianura, estendendolo, pertanto, anche per i capi abbattuti negli ATC;

risulta, altresì, necessario prevedere che, in caso di ungulati abbattuti come caccia programmata, sia facoltà dei CA/ATC di stabilire come obbligatorio il conferimento degli stessi ai centri di controllo.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, in sostituzione di quelli di cui alla DGR 1-6985 del 5 giugno 2018, di approvazione del calendario venatorio 2018/2019, gli Allegati A) e B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- modificare le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", di cui alla DGR 17-5754 del 06.05.2013, come da ultimo modificate dalla DGR 30-7447 del 15.04.2014, stabilendo di sostituire nell'allegato A il comma 6 del punto 3 "Disposizioni finali", come di seguito indicato:

" Tutti i capi abbattuti nei CA e ATC, come caccia di selezione, devono essere portati ai centri di controllo al termine della giornata venatoria; per i cinghiali abbattuti come caccia programmata è data facoltà agli ATC/CA di prevedere tale obbligo, fermo restando il rispetto delle norme sanitarie

previste dal regolamento(CE)853/2004, dal regolamento (CE) 2075/2005 e dalla DGR n.13-3093 del 12.12.2011”;

- stabilire che il presente provvedimento produce effetti per la stagione venatoria 2018/2019.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, di trasmettere la presente deliberazione alle Province ed ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA; nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in sostituzione di quelli di cui alla DGR 1-6985 del 5 giugno 2018, di approvazione del calendario venatorio 2018/2019, gli Allegati A) e B), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di modificare le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, di cui alla DGR 17-5754 del 06.05.2013, come da ultimo modificate dalla DGR 30-7447 del 15.04.2014, stabilendo di sostituire nell’allegato A il comma 6 del punto 3 “Disposizioni finali”, come di seguito indicato:

“ Tutti i capi abbattuti nei CA e ATC, come caccia di selezione, devono essere portati ai centri di controllo al termine della giornata venatoria; per i cinghiali abbattuti come caccia programmata è data facoltà agli ATC/CA di prevedere tale obbligo, fermo restando il rispetto delle norme sanitarie previste dal regolamento(CE)853/2004, dal regolamento(CE) 2075/2005 e dalla DGR n.13-3093 del 12.12.2011”;

- di stabilire che il presente provvedimento produce effetti per la stagione venatoria 2018/2019;

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, di trasmettere la presente deliberazione alle Province ed ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA; nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2018/2019

L'esercizio venatorio nella stagione 2018/2019, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1 Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - nelle giornate del 1 e 5 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo;
tortora;
- b) - nelle giornate del 1, 3, 5, 8, 10,12, 15, 17,19, 22, 24, 26 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- c) - specie cacciabili dal 22 settembre al 9 dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
- d) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 28 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale; l'anticipo al 22 settembre è previsto solo nelle AFV e nelle AATV.
pernice rossa, starna;
- e) - specie cacciabili dal 22 settembre al 28 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
- f) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 31 ottobre:
quaglia, tortora;
- g) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 20 gennaio:
germano reale, gallinella d'acqua, alzavola;
- h) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 31 dicembre:
beccaccia, beccaccino;
- i) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 31 gennaio:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- l) – specie cacciabile dal 3 ottobre al 31 gennaio; dal 2 gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo:
colombaccio;
- m) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 10 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
- n) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- o) - specie cacciabili dal 3 ottobre al 28 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte;

p) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	2 agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1 settembre - 15 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	2 giugno -15 luglio 15 agosto - 29 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 14 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	2 giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	ATC	2 agosto - 31 agosto
Femmina e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 14 marzo
Maschio Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 14 marzo
Maschio Cl. III – IV	ATC	1° ottobre -14 febbraio

Classe	Zona	Periodo
Maschio Cl. I	CA	2 agosto - 15 settembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 ottobre - 22 dicembre
Maschio Cl. I - II - III *- IV*	CA	15 ottobre - 22 dicembre (dal 1° al 14 ottobre*)

Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1 settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall'AFV stessa all'interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché al contempo, l'apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti

disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III - IV;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l. r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	2 agosto - 29 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	2 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1 settembre - 15 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschio Cl. I	1 settembre - 29 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	2 gennaio - 14 marzo

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - MM	15 aprile - 31 gennaio
Tutte	1° ottobre - 31 gennaio

q) specie cacciabile dal 22 settembre al 22 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva:

cinghiale.

1.2 L'esercizio venatorio dal 2 al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, anche con l'ausilio dei cani.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre; nelle A.F.V. e A.A.T.V., ove la specie è oggetto di incentivazione o di piani numerici di prelievo, il prelievo della specie fagiano, in deroga a quanto previsto al punto 1.1 lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di un capo giornaliero per specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 25 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;
- g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì e sabato);

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato); . I Comitati di gestione degli ATC

possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì e sabato); ;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato); I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia; qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1, il Comitato di gestione deve provvedere a fornire idonea motivazione.

C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato), in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;

D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) ;

E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana (escluse le domeniche nel mese di settembre) nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

1) l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;

2) la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

3) la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.4. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1), lettera gg) della Legge regionale n.5 del 19 giugno 2018, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di domenica del mese di settembre.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 27 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 28 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

- a caricamento singolo manuale;

- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

d) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie in base a criteri e parametri individuati dai Comitati di Gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n.90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dall'art. 142 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 o qualora si rendesse necessario, sulla base di ulteriori criteri deliberati dai comitati di gestione, a specificazione di quelli di cui alla citata DGR.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.11. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio, dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa e, per le specie oggetto di incentivazione, secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 2 al 15 agosto:

- a) a quote inferiori a 1.200 m.,
- b) a quote superiori a 1.200 m. in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A. :

- dal 16 agosto al 31 agosto:
- a) a quote inferiori a 1.200 m.,

b) in apposite zone, a quote superiori a 1.200 m., individuate dal Comitato di gestione,

tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;

- dal 2 settembre al 20 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 16 agosto al 20 settembre compreso, anche ai fini dell'effettuazione dei censimenti, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2 settembre al 20 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. L'addestramento dei cani è consentito dall'alba al tramonto, con la sospensione obbligatoria tra le ore 12,00 e le ore 16,00.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata, anche per il singolo cacciatore per il prelievo come caccia programmata, può essere limitato o altrimenti disciplinato o vietato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.5. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r n. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo Comprensorio alpino a scelta del cacciatore. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal C.A. prescelto mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale.

5) ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 6.05.2013 e s.m.i.. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC / CA, le A.F.V /A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione/concessionario deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni regionali, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e Gestione della fauna selvatica e acquacoltura entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del medesimo Settore:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/calendario.htm.

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/calendario.htm.

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.